TRIBUNALE DI IMPERIA – ORDINE DEGLI AVVOCATI DI IMPERIA

PROTOCOLLO PER LE UDIENZE CIVILI DAVANTI AL TRIBUNALE

Art.1

(*Carico di lavoro dell'udienza*)

1- Per ciascuna udienza il giudice fissa un numero massimo di cause, tale da consentire una trattazione adeguata, effettiva e decorosa di ciascuna di esse.

Art.2

(*Orario dell'udienza*)

1- L'udienza ha inizio puntualmente alle ore 9,00 o, per le udienze istruttorie o di comparizione/trattazione fissate dal giudice, secondo l'orario indicato e comunicato alle parti con il relativo provvedimento.

2- Le cause sono trattate in fasce orarie diverse a seconda del tipo di incombente da svolgersi.

3- La prima fascia oraria, intercorrente indicativamente tra le 9,00 e le ore 10,30/11,00, è destinata alla trattazione delle cause per le quali sono prevedibili adempimenti di breve durata, mentre la fascia oraria successiva, dalle 11,00 in poi, è riservata alla trattazione delle cause per le quali devono essere svolte attività di lunga durata, o comunque di durata non prevedibile (per esempio: prove per testi, audizione delle parti, discussioni orali in cause particolarmente complicate).

4- Prima dell'inizio dell'udienza, l'orario di trattazione delle singole cause è reso noto mediante affissione sulla porta del locale in cui l'udienza stessa si tiene. In tal modo l'accesso al locale è regolato tenendo conto dell'orario in modo da evitare inutili attese di parti, testimoni e difensori. Le colleghe in stato di

gravidanza o i colleghi in stato di comprovata malattia hanno sempre la precedenza.

5- Ai fini della determinazione dell'orario dell'udienza di rinvio il giudice tiene conto della prevedibile durata dell'udienza, facendo riferimento alle risultanze del fascicolo (esempio numero dei testi da ascoltare e numero dei capitoli di prova, comparizioni parti in cause particolarmente delicate quali quelle di famiglia) e anche tenendo conto delle indicazioni degli avvocati nonché del numero massimo di cause da fissarsi per ciascuna udienza.

6- Nel fissare la data di prosecuzione delle cause il giudice dispone rinvii, sentite le parti, contenuti nel tempo, compatibilmente con il proprio ruolo d'udienza.

Art. 3

(*Rispetto dell'orario dell'udienza*)

1- Sia il giudice sia i difensori rispettano l'orario fissato per l'inizio dell'udienza e per la trattazione della causa, salvi gli eventuali differimenti determinati dall'imprevedibile protrarsi della trattazione di cause precedenti.

2- In caso di mancata comparizione all'orario fissato di alcune parti costituite, il giudice tiene conto sia delle necessità legate all'ordinato svolgimento dell'udienza, sia della disponibilità delle altre parti presenti allo spostamento dell'orario o della data, sia dello stato e delle caratteristiche della causa, ai fini di decidere se procedere comunque alla trattazione della causa ovvero se disporre un rinvio dell'orario o della data.

3- In caso di assenza o ritardo da parte di un difensore, quest'ultimo ne dà immediato avviso al collega avversario e alla cancelleria del giudice.

4- Il provvedimento di rinvio o di cancellazione della causa dal ruolo, ai sensi degli artt. 181, 309, 348 c.p.c., è adottato dal giudice solo alla fine dell'udienza.

Art. 4

(*Impedimenti di parti, difensori e consulenti*)

1- In caso di impossibilità a presenziare in udienza, i difensori assicurano la sostituzione con colleghi a conoscenza della causa.

2- Ove a conoscenza di circostanze ostative al prefissato svolgimento dell'udienza (es. accordi transattivi o perdita di capacità delle parti), i difensori comunicano tali impedimenti al giudice e alle controparti con congruo preavviso.

3- Ove a conoscenza di circostanze ostative al prefissato svolgimento dell'udienza (es. accordi transattivi o perdita di capacità delle parti), i c.t.u. comunicano tali impedimenti al giudice e alle parti con congruo preavviso.

Art. 5

(*Impedimenti del giudice*)

1- In caso di impossibilità a tenere un'udienza già fissata, il giudice sarà sostituito dal giudice onorario eventualmente disponibile per le attività indifferibili e di minor complessità quali: assegnazione termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., giuramento CTU, rinvii in presenza di trattative, cancellazioni/estinzioni giudizi; le prove fissate saranno assunte solo in caso di specifiche esigenze delle parti o dei testi presenti. In assenza di giudice onorario, il giudice differisce l'udienza con congruo anticipo, assicurandone la tempestiva comunicazione da parte della cancelleria.

2- Quanto si renda necessario il rinvio dell'intera udienza per impedimento del giudice, ne è dato immediato avviso dalla cancelleria ai difensori, anche a mezzo di telefono, fax o posta elettronica certificata, e anche al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, che provvede a pubblicarne la notizia sul proprio sito istituzionale nella sezione "comunicazioni dell'a.g." della *home page*. In tal caso

il giudice si adopera affinché la trattazione delle cause già fissate per l'udienza non tenuta abbia luogo in un'udienza in tempi ravvicinati e comunque entro quattro mesi dalla data fissata originariamente.

Art. 6

(*Onere di informazione di fatti ostativi all'effettiva trattazione della causa*)

1- I difensori segnalano tempestivamente al giudice, ed eventualmente al c.t.u.:

a- gli accordi transattivi intervenuti tra le parti;

b- qualsiasi altro motivo ostativo all'effettiva trattazione della causa;

c- la comparizione per l'effettiva trattazione di cause precedentemente rinviate ai sensi degli artt. 181, 309, 348 c.p.c.

2- Qualora il difensore abbia ragione di ritenere che, per motivi sopravvenuti, la trattazione di una causa sia destinata a durare più del tempo preventivato, avverte l'altro difensore e insieme a lui si reca dal giudice per informarlo di tale maggiore durata e per concordare un nuovo orario.

3- Nel caso in cui il difensore sia a conoscenza della necessità di rinviare l'udienza di assunzione di prove orali, per l'impossibilità a presenziare dei testi o della parte da interpellare, avverte l'altro difensore e insieme a lui si reca dal giudice per informarlo di tale impossibilità e per concordare una nuova udienza.

4- I difensori avvertono tempestivamente il giudice della mancata presenza personale delle parti all'udienza fissata per la comparizione personale delle stesse.

Art. 7

(*Onere di conoscenza per l'effettiva trattazione della causa*)

1- Il giudice e i difensori hanno cura di acquisire una tempestiva conoscenza della causa per consentirne l'effettiva trattazione all'udienza fissata.

2- La conoscenza della causa è assicurata anche dai sostituti processuali dei difensori.

Art. 8

(*Incombenti dell'art. 183 comma 6 c.p.c.*)

1- Nel caso in cui le parti non chiedano i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la discussione sui mezzi di prova può svolgersi nell'udienza di prima comparizione, e all'esito della stessa il giudice potrà provvedere sull'ammissione delle prove con ordinanza a verbale, fissando la successiva udienza per l'assunzione delle prove.

2- Nel caso in cui le parti chiedano i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c. avranno cura di indicare in un'unica memoria tutte le prove orali per capitoli separati, anche se articolate in atti diversi.

3- Il giudice, ove lo ritenga opportuno, con l'ordinanza di cui allo stesso art. 183 sesto comma c.p.c., può fissare un'udienza per discussione sull'ammissione dei mezzi di prova, decidendo sull'ammissione degli stessi con ordinanza nella medesima udienza.

4- Nel contraddittorio delle parti verrà elaborato il calendario di udienza come previsto dall'art. 81 delle disp. att. c.p.c. L'assunzione della prova per testi è concentrata, se possibile, in un'unica udienza, effettuandosi, se ammesso, in via preliminare l'interrogatorio delle parti.

Art. 9

(*Verbalizzazione delle udienze*)

1- Nel caso di indisponibilità delle cancellerie ad assicurare il servizio di verbalizzazione delle udienza sia con mezzi tradizionali sia con strumenti

informatici, il giudice procede alla verbalizzazione di persona ovvero autorizza, su accordo delle parti e sotto la sua direzione e controllo, la redazione del verbale a opera di uno dei difensori.

2- Il redattore del verbale di prima udienza cura che nell'intestazione siano indicati tutti gli elementi necessari per identificare la causa, anche tenendo conto della funzione del verbale nel caso di sentenza ex art. 281 c.p.c.

3- Il giudice dà sempre lettura del verbale redatto in via telematica qualora non sia presente un secondo schermo rivolto ai difensori.

Art.10

(*Forma della trattazione*)

1- La trattazione è orale, salvo che il giudice assegni termine per lo scambio di note. Non sono ammessi allegati al verbale, né in forma cartacea né digitale. Fermo restando che ciascun difensore può chiedere al giudice di riportare nel verbale di udienza quanto opportuno per proprio assistito e che il giudice provvederà nel rispetto degli articoli 126 e 180 c.p.c. e degli articoli 83 bis e 84 III comma disp. att. c.p.c.

Art. 11

(*Precisazione delle conclusioni*)

1- All'udienza di precisazione delle conclusioni i difensori provvedono a inviare tramite p.c.t. il foglio di precisazione delle conclusioni.

2- In occasione di tale incombente i difensori si limitano a precisare le conclusioni di merito ed istruttorie evitando di inserire considerazioni sulla trattazione della causa.

Art. 12

(*Liquidazione delle spese*)

1- Nel redigere la nota spese il difensore deve indicare il valore della causa, lo scaglione tariffario, i fattori moltiplicativi, riportando analiticamente spese, anticipazioni e competenze.

2- Nel liquidare le spese di soccombenza, il giudice ha cura di distinguere le singole voci (anticipazioni esenti – competenze – spese imponibili – rimborso forfettario – i.v.a. e c.p.a.) tenendo conto di quanto indicato per ogni voce nella nota spese.

3- In caso di patrocinio a spese dello Stato, l'istanza di liquidazione del compenso è presentata al momento della precisazione delle conclusioni o, al più tardi, al momento del deposito delle memorie di replica con istanza separata, avendo cura di allegare, se non già depositata, tutta la documentazione prodotta al Consiglio dell'Ordine per l'ammissione al beneficio.

4- Nel provvedere alla liquidazione, il giudice si allinea a criteri di uniformità e omogeneità nell'ambito del tribunale, tenendo conto del valore della causa, della sua complessità e della delicatezza dell'oggetto.

Art. 13

(*Ricevimento di avvocati e consulenti tecnici da parte del giudice*)

1- Le comunicazioni di cui all'art. 6 possono essere trasmesse in via telematica. Il giudice provvederà nel più breve tempo possibile su ciascuna istanza. In ogni caso per comunicazioni urgenti e di pronta soluzione tutti i magistrati sono disponibili nei rispettivi giorni di udienza.

Il Presidente del Tribunale

Dott. Eduardo Bracco

Per l'Ordine degli Avvocati di Imperia

il Consigliere delegato

Avv. Mabel Riolfo

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE CIVILE
Dott. Alessandro Cento